



Comune di Casatisma

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE FIERE

ai sensi della legge L.R. 6/2016, art. 18 ter, comma 1, ed art. 16, comma 2, lett. f)

Allegato alla deliberazione

di Consiglio Comunale n° 37 del 25/11/2016

SOMMARIO

Art.1 - Finalità del Regolamento.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Soggetti organizzatori.....	3
Art. 4 - Attività non consentite.....	3
Art. 6 - Elenco annuale delle sagre e delle fiere	4
Art. 7 - Autorizzazione alla manifestazione.....	5
Art. 8 - Modifiche dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere	6
Art. 9 - Attività di somministrazione	6
Art. 10 - Prescrizioni di sicurezza.....	6
Art 11 - Disposizioni fiscali e contributive.....	7
Art. 12 - Responsabilità	7
Art. 13 - Sanzioni	7
Art. 14 - Vigilanza	7
Art. 15 - Disposizioni finali	7

Art.1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private in disponibilità del Comune. Disciplina, altresì, le fiere soltanto per quanto attiene il loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Art. 2 - Definizioni

1. A norma dell'art. 16, comma 2, della Legge Regionale n° 6/2010, ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 1. **fiera**: la manifestazione avente luogo in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, giusta convenzione o altro atto idoneo, caratterizzata dalla presenza in giorni stabiliti di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche ed indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 2. **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che preveda la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva e che sia indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
 3. **calendario regionale delle fiere e delle sagre**: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 3 - Soggetti organizzatori

A titolo meramente esemplificativo, oltre all'amministrazione comunale, i soggetti abilitati alla organizzazione di manifestazioni sono:

- a. Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato anche non formalmente costituite;
- b. Enti, società di promozione sportive ed esercenti attività commerciali, artigianali e di pubblico spettacolo;
- c. Comitati per la promozione turistica del territorio;
- d. Comitati parrocchiali;
- e. Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- f. Organizzazioni politiche;
- g. Privati cittadini.

Art. 4 - Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. In ogni caso, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e/o alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5 - Durata e modalità di svolgimento delle manifestazioni

1. La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 10 (dieci) giorni frazionabili al massimo nell'arco di due settimane successive. Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno una settimana.

2. L'organizzazione della sagra è interamente a carico degli Organizzatori, così come la pulizia dell'area, restando a carico dell'amministrazione, su richiesta dell'organizzatore, la fornitura di idonei contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Secondo quanto disposto dalle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° X/5318, punto IV.5, l'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a. servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori. I servizi igienici di cui alla presente lettera potranno anche appartenere a strutture pubbliche o private contigue che le mettono a disposizione previo accordo;
 - b. aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
4. La predisposizione delle suindicate dotazioni è a carico degli Organizzatori.
 1. La Giunta Comunale, considerata la particolare rilevanza culturale e/o sociale dell'evento, nel rispetto dei criteri di cui ai vigenti regolamenti comunali, in particolare di quello relativo alla concessione di contributi e vantaggi economici, può stabilire criteri in base ai quali coprire i costi derivanti dall'adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente in favore di organizzazioni no-profit.
 2. Al fine di fruire della copertura di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano, almeno 30 giorni prima la data prevista dell'evento, apposita istanza sulla quale provvede il competente ufficio.

Art. 6 - Elenco annuale delle sagre e delle fiere

1. Gli Organizzatori di sagre o fiere sul territorio comunale, ad eccezione dell'Amministrazione Comunale, dovranno presentare apposita istanza alla Giunta Comunale entro il 28 novembre di ogni anno, indicando le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di poter essere iscritte nell'elenco annuale secondo le modalità di cui al comma quarto. L'istanza è sottoscritta da tutti gli Organizzatori coinvolti nell'iniziativa.
2. Nell'istanza di cui al comma primo sono indicati, a pena di inammissibilità:
 - a) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) dati anagrafici degli Organizzatori dell'iniziativa, nonché sede legale, codice fiscale o partita iva (se presenti);
 - c) il nominativo ed i relativi contatti del Responsabile Unico dell'Evento, ossia del soggetto che viene designato dagli Organizzatori dell'iniziativa quale interlocutore unico dell'Amministrazione relativamente all'evento oggetto di istanza;
 - d) eventuale sito web dell'evento;
 - e) elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici e dell'attività svolta;
 - f) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché di quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - g) indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - h) programma generale dell'iniziativa;
 - i) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici ed enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
 - j) dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza comunque previste dalla legge ed applicabili al caso di specie;
 - k) dichiarazione attestante il rispetto delle norme fiscali, contributive ed in materia di lavoro;

- l) tutti gli altri elementi eventualmente indicati dall'Ufficio Competente, in relazione alla natura, all'oggetto, alle caratteristiche ed alla finalità dell'evento, in conformità alla normativa eventualmente applicabile al caso di specie.
3. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia o atti equivalenti, le relative istanze vanno presentati nei limiti previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
 4. Decorso il termine di cui al comma primo e, comunque entro il 30 novembre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta Comunale è redatto l'elenco annuale delle sagre e delle fiere, che comprende anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. Entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco annuale è comunicato a Regione Lombardia per il tramite della piattaforma web dalla stessa predisposta.
 5. All'interno dell'elenco annuale di cui al comma precedente la Giunta Comunale può individuare, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, gli eventi in occasione dei quali è possibile concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra; può, in quella sede, altresì, prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.
 6. Qualora dalle istanze presentate si determini la possibilità di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, le istanze vengono accolte attenendosi, come disposto dalle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° X/5318, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
 7. Gli eventi non inseriti nell'elenco annuale di cui al comma quarto non potranno aver luogo.
 8. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con gli atti di pianificazione regionali e comunali.

Art. 7 - Autorizzazione alla manifestazione

1. L'inserimento della sagra/fiera nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
2. L'autorizzazione alla manifestazione verrà rilasciata dall'ufficio competente previo accertamento del possesso di tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia.
3. L'effettivo esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. Lo svolgimento di tutte le manifestazioni sarà vincolato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste e presentate nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.
5. Sulle aree interessate alle manifestazioni dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di immissioni sonore in atmosfera.

Art. 8 - Modifiche dell'elenco annuale delle sagre e delle fiere

Secondo quanto previsto dalle linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n° X/5318, punto III, gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare apposita istanza motivata alla Giunta Comunale inoltrata almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa; tale termine può esser derogato in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici non prevedibili. Ricevuta l'istanza ed espletate le necessarie verifiche, la Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 Legge Regionale 2 febbraio 2010, n° 6, laddove costituita o, in alternativa, sentite le associazioni di cui al comma 1 della medesima legge, delibera sull'ammissibilità o meno della stessa.

Art. 9 - Attività di somministrazione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 72 della L.R. n° 6/2010, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da presentarsi all'Ufficio Competente. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 6.
2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui agli artt. articolo 65 della Legge Regionale n° 6/2010 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie applicabili.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 72 della Legge Regionale n° 6/2010, l'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:
 - a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
 - b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.

Art. 10 - Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei.
2. Le manifestazioni che, eventualmente, interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n° 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141bis e 142 del R.D. 06/05/1940 n° 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.
3. Gli Organizzatori della sagra dovranno comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:
 - a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, etc., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti;
 - b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzati a norma di legge;
 - c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione;
 - d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra;
 - e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, etc., dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

Art 11 - Disposizioni fiscali e contributive

1. Gli Organizzatori delle sagre avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, Irap, imposta sugli intrattenimenti e di altre imposte nonché delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi.
2. Gli Organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Art. 12 – Responsabilità

L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i soggetti Organizzatori di sagre e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente Regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziarie/o altri vantaggi economici.

Art. 13 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento qualora non sanzionate da altre normative di rango superiore e dalle singole leggi di settore si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.
2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale agli organizzatori si applica una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui si è dato poc'anzi conto sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate dal Comando di P.L. secondo quanto previsto dalla L. 689/1981 – L.R. 01/2012.

Art. 14 – Vigilanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. 6/2010, dalla D.G.R. 02/08/2016 n° X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.